

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

La **Consip S.p.A.**, a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo, n.19/E, p. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore dott. Danilo Oreste Broggi domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Consip",

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

PREMESSO CHE

- È sorta la necessità per la Consip di acquisire servizi di cui in oggetto;
- L'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip
- L'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- Il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra Consip e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le

Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S" .

- In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.

- L'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" – Offerta tecnica; Allegato "III" - Capitolato tecnico; Allegato "IV" - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; "Allegato "V": - Linee Guida per l'accessibilità e l'usabilità dei siti Web") definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 S

Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento

1. La Consip affida in outsourcing all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nell'Offerta Tecnica, nel Capitolato Tecnico e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:

- a) Servizi base di payroll così come descritti nel par. 2.1 del Capitolato tecnico allegato al presente contratto, ivi compresa l'attività di assistenza e supporto alla Direzione Amministrazione e Finanza per tutte le tematiche correlate alle registrazioni mensili, agli accantonamenti ed all'attività di consuntivazione dei dati relativi al costo di lavoro, così come previste nel capitolato tecnico, compreso il servizio di affiancamento di inizio e fine fornitura;
 - b) Servizi inerenti il "Portale del Cedolino Elettronico Consip", così come descritti nel par. 2.2 del Capitolato tecnico;
 - c) Servizi di consulenza a richiesta, concretantesi nei servizi di assistenza e supporto per la Direzione Risorse Umane ed Organizzazione, di cui al par. 2.3 del Capitolato Tecnico;
2. L'Impresa prende atto ed accetta che la Consip non garantisce l'attivazione dei predetti servizi. Inoltre la Consip si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i servizi oggetto dell'appalto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale.
3. Le prestazioni e gli output delle attività svolte dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previsti nel Capitolato Tecnico, o altrimenti concordati con la Consip, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato Tecnico o quella diversa concordata con la Consip, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 12.
4. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle

predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, nonché relative appendici e nelle “Linee Guida per l’accessibilità e l’usabilità dei siti Web”.

5. L’Impresa prende atto e accetta che l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato tecnico e relative appendici.
6. Nelle attività contrattuali di cui al precedente comma è, altresì, compreso un periodo di affiancamento di inizio e fine fornitura, secondo modalità e scopi di cui ai paragrafi 2.1.1, 4.2, 4.3, 2.2.2 e 4.8 del Capitolato tecnico
7. La Consip potrà richiedere all’Impresa la presenza presso i propri uffici di consulenti a supporto delle attività svolte nell’Unità Organizzativa “Gestione del Personale”, definendo di volta in volta le modalità ed i tempi del servizio.
8. La realizzazione/modifica del sito web dovrà garantire l’accessibilità da parte di tutti gli utenti internet autorizzati dalla Consip.
9. Quale Responsabile del Procedimento è nominata la dott.ssa Marika Lo Presti.

Articolo 2 S

Durata e Affiancamento

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di inizio delle attività.

2. Si precisa che, nei due mesi dalla stipula (o nel diverso termine indicato nell'Offerta Tecnica se migliorativo) l'Impresa gratuitamente dovrà affiancare l'Impresa che attualmente svolge il servizio oggetto del presente contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza.
3. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire gratuitamente, negli ultimi tre mesi di efficacia del presente contratto, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale Consip o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato Tecnico senza alcun onere aggiuntivo per la Consip. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate.
4. In nessun caso il presente contratto potrà intendersi tacitamente prorogato/ rinnovato oltre il termine ultimo di durata.

Articolo 3 S

Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione,

nonché i connessi oneri assicurativi.

2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Consip.
3. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato Tecnico.
4. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
5. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Consip, nonché di dare immediata comunicazione alla Consip di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
6. L'Impresa, conformemente a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, si impegna inoltre, ora per allora, a fornire, nei due mesi precedenti la

data di inizio delle attività, il personale necessario al trasferimento delle competenze, dall'attuale outsourcer per l'acquisizione delle necessarie competenze specifiche e la presa in carico di tutti i dati necessari allo svolgimento del servizio, senza alcun onere aggiuntivo per la Consip. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate.

7. La Consip si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, nonché sulla corrispondenza del mix di figure professionali effettivamente impiegate; l'Impresa si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
8. L'impresa si obbliga a garantire la continuità delle prestazioni contrattuali, nonché la stabilità della composizione del team di lavoro, concordata nelle modalità di cui sopra, impegnandosi a non variarne la composizione soggettiva se non previa richiesta scritta a Consip o per giusta causa, comunque documentabile e suscettibile di valutazione da parte di Consip. In caso di sostituzione, l'Impresa dovrà garantire, a titolo del tutto gratuito, un periodo di affiancamento del personale in sostituzione con quello sostituito, idoneo a non diminuire l'efficienza del team e ad evitare ogni possibile rallentamento e/o disservizio nella esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;
9. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Consip.

10. L'Impresa si obbliga a dare immediata comunicazione alla Consip di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
11. Alla scadenza del contratto, l'Impresa dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e i posti di lavoro eventualmente messi a disposizione dalla Consip. L'Impresa dovrà inoltre disattivare le linee di collegamento eventualmente poste in essere sulla rete Consip e restituire alla Consip gli eventuali prodotti software da quest'ultima messi a disposizione.
12. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 4 S

Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere

1. La Consip acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. La Consip potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo

parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.

3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Consip in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
4. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Consip tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Consip in eventuali registri od elenchi pubblici.
5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà di Consip che ne potrà disporre liberamente.
6. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte di Consip.
7. Restano esclusi dalla titolarità della Consip tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Consip avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 15 S "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del

codice civile.

Articolo 5 S

Piano della Qualità

(SOLO PER COLORO CHE HANNO DICHIARATO LA ISO IN GARA)

1. Entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di inizio del servizio, l'Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità generale, pena l'applicazione delle penali.
2. Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte della Consip. In caso di mancata approvazione, la Consip comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso, quest'ultima si obbliga entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione o in un diverso tempo dalla Consip nella predetta comunicazione, a recepire i rilievi e a consegnarlo alla Consip, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 12 S "Penali", e salvo, in ogni caso, il diritto della Consip di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
3. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo la Consip e saranno, pertanto a totale carico dell'Impresa.

Articolo 6 S

Garanzie

1. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.

2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Consip restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

Articolo 7 S

Subappalto

< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

avvalendosi delle seguenti imprese:

_____.

2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

< ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 .>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

Articolo 8 S

Pianificazione delle attività

1. L'Impresa entro 10 giorni solari dalla stipula del presente contratto, dovrà consegnare alla Consip il "Piano di lavoro" contenente la

calendarizzazione delle attività relative al servizio di payroll, che recepisca i livelli di servizio indicati nel Capitolato tecnico p.2.1.1 (piano di lavoro con attività, tempi) ossia la formalizzazione e pianificazione di ciascun intervento oggetto delle prestazioni contrattuali, nonché i nominativi dei Responsabili dei singoli servizi oggetto del presente contratto, pena l'applicazione delle penali. Tale pianificazione andrà concordata ed approvata da Consip tramite un'attività di condivisione.

2. L'Impresa dovrà presentare a Consip una pianificazione iniziale delle attività relative a servizi ad evento (consulenza) con attività, tempi, stime di impegno, e concordata ed approvata da Consip tramite un'attività di condivisione.
3. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, dei termini contenuti nel Piano di Lavoro, comporterà l'applicazione delle penali.
4. Il Piano di lavoro sarà sottoposto ad approvazione da parte della Consip. In caso di mancata approvazione, la Consip comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che l'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano e consegnandolo alla Consip stessa nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione suddetta, pena l'applicazione delle penali e salvo in ogni caso il diritto della Consip di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
5. Successivamente sarà cura dell'Impresa comunicare e concordare con Consip ogni eventuale ripianificazione delle attività, aggiornando il piano di lavoro.

6. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui ai comma precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Consip e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornato il "Piano di lavoro" in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.
7. Le attività di start up specificate nel Piano di lavoro presentato nell'offerta tecnica, saranno rendicontate su richiesta di Consip dall'Impresa in uno "Stato avanzamento lavori", da sottoporre all'approvazione della Consip.
8. Le attività di verifica e di approvazione saranno eseguite da Consip, in contraddittorio con l'Impresa nei 5 (cinque) giorni successivi rispetto al termine delle attività. Delle suddette operazioni verrà redatto apposito verbale in contraddittorio.
9. Le attività di verifica e di approvazione si intenderanno positivamente superate se attesteranno il corretto completamento delle relative fasi di processo.
10. Nel caso di esito negativo delle attività di verifica e di approvazione, l'Impresa dovrà recepire i rilievi addotti dalla Consip entro il termine massimo di 2 (due) giorni lavorativi. In tale ipotesi resterà ferma l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 12 S. Tutti gli oneri che la Consip dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
11. Nel caso in cui anche la nuova verifica e/o approvazione dia esito negativo, la Consip avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto

ai sensi dell'articolo 1456 c.c.

12. All'esito positivo di ciascuna attività di verifica e/o di approvazione, la data del relativo verbale verrà considerata dalla Consip quale "Data di accettazione dello Stato Avanzamento Lavori".

Articolo 9 S

Produttività e risorse impiegate

1. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) dovrà indicare, tra la proprie risorse, un Responsabile unico delle attività contrattuali (nella persona di _____), affinché la Consip, nella persona del proprio Responsabile, possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
2. L'Impresa dovrà consegnare i *curricula* dei Capi progetto, nonché degli eventuali referenti aggiuntivi - ove proposti nell'Offerta tecnica - che la stessa renderà disponibili per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, con le certificazioni dichiarate nella medesima sede offerta. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare i *curricula* delle altre figure professionali impegnate nell'esecuzione del contratto, ove la Consip ne faccia richiesta, unitamente alle certificazioni dichiarate in sede di offerta tecnica .
3. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno la loro attività conformemente al mix espresso negli allegati al contratto.

4. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore a 30 (trenta) giorni solari, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione a Consip e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
5. L'Impresa riconosce, altresì, alla Consip la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale. L'esercizio da parte della Consip di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
6. Nell'ipotesi di cui ai precedenti comma 4 e 5 del presente articolo, la Consip si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
7. Ove la Consip ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.

8. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
9. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Consip del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 6, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Consip.
10. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 10 S

Consegna dei prodotti

1. I prodotti quali output delle attività svolte, di cui al precedente articolo 1, comma 1 dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previsti nel Capitolato Tecnico, o altrimenti concordati con la Consip, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato Tecnico o quella diversa indicata nel Piano di lavoro, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 12.
2. L'Impresa garantisce, in ogni caso, che i prodotti software sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
3. La consegna dei prodotti suddetti non implicherà di per sé accettazione da parte della Consip.
4. L'approvazione dei prodotti - cedolini e report contabili mensili -da

parte di Consip avverrà in modo esplicito entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, in caso di inerzia di Consip i prodotti si intenderanno tacitamente approvati.

5. L'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle eventuali anomalie riscontrate da Consip sui prodotti consegnati, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 12.

Articolo 11 S

Monitoraggio

1. L'Impresa prende atto che Consip si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali.
2. L'Impresa s'impegna a inviare tempestivamente alla Consip la documentazione attestante l'esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
3. L'Impresa, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione" del Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.
4. L'Impresa si impegna a permettere l'accesso, alla Consip e/o all'organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell'Impresa stessa predisporre.

Articolo 12 S

Penali

1. Ritardo nella consegna dei Piani di Lavoro.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, o frazione di esso, relativamente alla consegna dei Piani di Lavoro, di cui all'art. 8 S "Pianificazione delle attività", la Consip applicherà una penale pari a € 500,00 = (cinquecento/00) fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 13 S "Corrispettivo", comma 1.

2. Mancato rispetto della puntualità nella consegna dei prodotti (output)

Per ogni giorno solare, o frazione di esso, di ritardo dei termini previsti nel Piano di Lavoro per la consegna dei Prodotti o per le attività o, dei termini altrimenti concordati con Consip, Consip applicherà una penale pari a € 300,00 = (trecento/00), fermo restando la facoltà di risolvere il contratto.

3. Esito negativo delle attività di verifica e validazione

In caso di esito negativo delle attività di verifica e validazione di cui all'art. 8 S per la fase di start-up, la Consip, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione, si riserva di applicare una penale pari a 10.000,00 (diecimila) euro per ogni mese di ritardo nell'avvio del servizio previsto.

4. Turn over del personale

Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura

professionale di cui al precedente articolo 9 S senza la necessaria, preventiva autorizzazione scritta della Consip, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione, di applicare una penale d'importo pari all'1% del corrispettivo totale contrattuale.

5. Ritardo nell'inserimento/sostituzione di personale.

Per ogni giorno solare di ritardo dei termini previsti per la sostituzione delle figure professionali di cui all'art. 9 S "Produttività e risorse impiegate", Consip applicherà una penale pari a € duecento/00 = (200,00).

6. Trasferimento del know how

In caso di mancato servizio di affiancamento nonché del rilascio dei prodotti previsti per la fine della fornitura, la Consip, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione, si riserva di applicare una penale pari a 10.000,00 (diecimila) euro.

7. Attività di verifica e approvazione

In caso di esito negativo delle attività di verifica e approvazione dei prodotti rilasciati di cui all'art. 8 S, la Consip, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione, si riserva di applicare una penale pari a

500,00 (cinquecento) euro per ogni rilascio di prodotti non validati.

8. *(Solo per coloro che hanno dichiarato la ISO in gara)* **o sospensione del certificato di conformità alla norma ISO 9001:2000.**

In caso di revoca o sospensione del certificato di conformità alla norma ISO 9001:2000 rilasciato all'Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, la Consip si riserva di applicare una penale pari all'1% (unopercento) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo" comma 1, per il primo trimestre, o frazione, in cui perdura tale situazione.

9. La Consip si riserva di applicare una penale pari a € cinquemila/00 = (5.000,00) per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
- i. presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa, fino ad un massimo pari al dieci per cento (10%) del corrispettivo di cui al successivo art. 13 S "Corrispettivo", comma 1;
 - ii. immissione nella rete interna della Consip di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni, fino ad un massimo pari al dieci per cento (10%) del corrispettivo di cui al successivo art. 13 S "Corrispettivo", comma 1;

10. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
11. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
12. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Consip l'ammontare di eventuali oneri che la stessa dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
13. La Consip, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'art. 11 G senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
14. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all'art. 13 S "Corrispettivo", comma 1, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni. Si conviene, inoltre, che l'ammontare delle penali, comunque inflitte, non

potrà superare la somma complessiva pari al 20% (venti per cento) del corrispettivo globale di cui all'art. 13 S "Corrispettivo", comma 1.

Articolo 13 S

Corrispettivo

1. Il corrispettivo massimo complessivo, omnicomprendivo, è pari a Euro quattrocentonovantacinquemila/00 (€ **495.000,00**) Iva esclusa. I servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui sopra. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% del predetto valore massimo.
2. La tariffa unitaria per cedolino (per un numero di cedolini mensili inferiore o uguale a 600) è pari ad € ,00 (/00), oltre I.V.A..
3. La tariffa unitaria per cedolino (per un numero di cedolini mensili superiore a 600) è pari ad € ,00 (sei/00), oltre I.V.A..
4. La tariffa oraria per la figura professionale di consulente senior è pari ad € ,00 (/00), oltre I.V.A..
5. La tariffa oraria per la figura professionale di consulente junior è pari ad € ,00 (/00), oltre I.V.A..
6. Relativamente ai comma 2 e 3 al fornitore verrà mensilmente corrisposto solo il corrispettivo per i cedolini che risultano dal bollato INAIL.
7. Relativamente ai comma 4 e 5 al fornitore verrà mensilmente corrisposto solo il corrispettivo relativo alla consuntivazione approvata delle attività mensili per le attività a tempo e spesa.

8. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità sono compresi dal corrispettivo contrattuale.
9. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivi contrattuali.
10. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
11. Le tariffe ed i corrispettivi unitari sono accettati dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
12. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
13. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

Articolo 14 S

Fatturazione

1. La fatturazione dei corrispettivi contrattuali di cui all'art. 16, comma 2 e 3 dovrà essere fatturata in rate mensili posticipate per un importo commisurato ai cedolini effettivamente erogati.

2. La fatturazione dei corrispettivi contrattuali di cui all'art. 16, comma 4 e 5 dovrà essere fatturata posticipatamente con cadenza mensile, per un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate ed approvate dalla Consip.
3. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, l'indicazione del relativo prezzo unitario. Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Impresa dovrà produrre, mensilmente e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
4. Tutte le fatture dovranno essere intestate alla Consip S.p.A., Via Isonzo 19/E, 00198 Roma, p. IVA 05359681003 e dovranno essere spedite per la liquidazione alla Consip S.p.A., Ufficio Contabilità e Bilancio, Via Isonzo 19/E, 00198 Roma.
5. L'importo delle fatture verrà pagato dalla Consip entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso Banca _____, Ag. _____, Via _____, A.B.I. _____, C.A.B. _____, CIN _____.
6. L'impresa _____, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Consip le variazioni che si dovessero verificare in ordine alle modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi

- di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, l'Impresa appaltatrice e le Imprese subappaltatrici provvederanno a fatturare, secondo le modalità sopra espresse e per quanto di rispettiva competenza, ciascuna le attività effettivamente prestate. L'impresa appaltatrice dovrà inoltre comunicare alla Consip la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
8. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, provvederanno ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
9. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006.

Articolo 15 S

Risoluzione

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Consip, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Consip stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. *<eventuale – se dichiarata in gara la certificazione EN ISO 9001: 2000>* Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2000 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Consip si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;

- b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 G;
- c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip;
- d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 9 G;
- e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Consip, ai sensi del precedente articolo 7 G;
- f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art 4 S "Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere", art 5 S "Piano della Qualità", art 6 S "Garanzie", art 8 S "Pianificazione delle attività", art 9 S "Produttività e risorse impiegate", art 12 "Penali" S , art. 4 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 6 G "Obblighi di riservatezza", art. 8 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 11 G "Cauzione", art. 14 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 15 G "Trasparenza dei prezzi", art. 16 G "Subappalto", art 19 G "Condizione particolare di risoluzione", art. 20 G "Codice Deontologico", art. 21 G



“Ulteriore condizione risolutiva espressa” ,

4. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

Roma, lì _____

Consip S.p.A.

L'Impresa

l'Amministratore Delegato

il legale rappresentante

Dott. Danilo Oreste Broggi

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 4 S - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere;

Articolo 5 S - Piano della Qualità;

Articolo 6 S - Garanzie;

Articolo 8 S - Pianificazione delle attività;

Articolo 9 S -Produttività e risorse impiegate;

Articolo 10 S - Consegna dei prodotti;

Articolo 12 S - Penali

Articolo 15 S - Risoluzione

- con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 3 G - Aumento

Articolo 4 G - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 5 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza

Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 9 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 11 G - Cauzione

Articolo 12 G - Recesso

Articolo 13 G - Recesso per giusta causa

Articolo 14 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 15 G - Trasparenza dei prezzi

Articolo 16 G - Subappalto

Articolo 17 G - Foro esclusivo

Articolo 18 G - Trattamento dei dati personali

Articolo 19 G - Condizione particolare di risoluzione

Articolo 20 G - Codice deontologico



Articolo 21 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

Roma, lì _____

L'Impresa

il legale rappresentante
